SCRITTURA

Per D. Giuſeppe, e Fratelli Toſcano

Diretta a dimoſtrare la genuinità, e validità del teſtamento del Duca D. Franceſco Mandatorizzo.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

(1) Critani

Digitized by Google

J. M. J.

PEr le pretenſioni, che D.Giuſeppe Toſcano, ed i ſuoi fratelli hanno ſulli beni ereditarj allodiali e feudali del fu Duca di Croſia D.Franceſco Mandatorizzo, poſſeduti oggi giorno dall' Illuſtre Principe di Campana, ſi è data alle ſtampe una Scrittura, colla quale ſi è dimoſtrata ad evidenza la di loro ragione per la nullità manifeſta della tranſazione fatta tral fu D. Mario Toſcano avo paterno di detti fratelli, colla fu D.Vittoria Mandatorizzo ſorella germana di detto fu Duca D. Franceſco. Si è letta e riletta l'additata Scrittura, ſe n'è riconoſciuto il ſuo peſo, onde ſi è ricorſo ad altro motivo, cioè a dire, che il teſtamento di detto fu Duca in beneficio del riferito D. Mario Toſcano ſia ſtato un teſtamento falſo e ſuppoſto per la manovra della fu D.Catarina Rocco moglie di eſſo Duca. Un tal motivo ſi è riputato, e ſi reputa con coſtanza di ſpirito da' detti fratelli tanto inſuſſiſtente e vano, che coll' additata ſcrittura ſi è omeſſo e tralaſciato di eſaminarſi. Adeſſo però, ch' è forto, ſi è ſtimato opportuno di dimoſtrarſene la fievolezza in modo che non può riſponderſi in contrario. Io a tal' oggetto eſaminerò i fatti, cioè quelli che ſi rilevano dalle ſteſſe ſcritture per parte di eſſa D. Vittoria preſentate nel proceſſo, il quale non oſtante il laſſo di moltiſſimi anni per divina Provvidenza ſi è conſervato. Il metodo che io terrò all' oggetto ſuddetto è di rilevare il vero dalla condotta tenuta in detta cauſa da eſſa D.Vittoria nel principio, e progreſſo del giudizio; dagli articoli cioè dalla medeſima preſentati, dal teſtamento medeſimo, il quale ſmentiſce, e contradice qualunque falſità e ſuppoſizione, giacchè manifeſta la vera e genuina volontà del teſtatore.

NARRATIVA DE' FATTI.

NEl *1676.* a' *19.* Gennaro il fu D. Franceſco Mandatorizzo Duca di Croſia ammalato gravemente chiuſe il ſuo ultimo teſtamento *in ſcriptis*, col quale caſsò tutti li ſuoi precedenti teſtamenti, e ſopratutto quello fatto per mano di Notar Lombardo. Queſto teſtamento ultimo chiuſo e ſigillato fu aperto e pubblicato ſeguita la ſua morte a' 20. dello ſteſſo meſe di

Digitized by Google

Gennaro. L'apertura fu legittima, perchè li testimonj riconobbero li loro sugelli. Costoro furono Marcantonio Russo, Giuseppe Montalbano, Carlo di Aversa, D. Domenico Graziano; Gio: Lombardo, Vit'Antonio Criteni, Notaro, che stipulò detto testamento, il quale per maggior cautela anche lo sottoscrisse col sudetto Notar Lombardo.

Pubblicato detto testamento nel mentre, che il fu D. Giuseppe S. Biase marito di essa D. Vittoria, come costa dalle scritture, ritrovavasi in Galopezzati, ove morì esso Duca, ed ove fu aperto e pubblicato detto testamento; il medesimo spedì corriere a posta per dar notizia alla sua consorte, che l'erede scritto in testamento era l'additato D. Mario Toscano. Avuta ella tal notizia comparve in Regia Udienza, e domandò la spedizione del preambolo di esso Duca suo germano fratello *ab intestato*, da che non avea fatto testamento nè avea lasciato figli, e che la medesima come dilui germana dovea succedergli tanto ne' beni feudali, che allodiali. La Regia Udienza fece la solita decretazione di accaparsi sommaria informazione circa l'esposto; quindi si esaminarono due testimoni *fol.* 28., l'uno ch' era della terra di Crosia, chiamato Marco Lorenzo Liotta, e l'altro Francesco Corrado abitante pure nella detta terra, perchè era Barricello. Amendue costoro depongono, che il riferito fu D. Francesco fosse morto *ab intestato*, senza che avesse lasciato figli, o altri parenti più prossimi in grado di essa D. Vittoria dilui germana sorella.

Qual credenza si possa prestare a queste due deposizioni, dalle stesse si può arguire per le manifeste contraddizioni, in cui incorrono li deponenti. Essi dicono di avere assistito al testatore per tutto il corso della sua ultima infermità, che fu di giorni tredici; soggiungono di avere assistito anche alli di lui funerali. E come potevano avere lo spirito a deporre di esser morto *ab intestato*, quando che era stato chiamato da Rossano Notar Vito Criteni per istipulare il testamento? Come costoro, replico io a dire, che assistevano secondocchè depongono nella stessa camera del testatore, poteano ignorare il testamento fatto dal suddetto? E come, il fu D. Giuseppe S. Biase, il quale, come rilevasi dagli atti, sapea, che esso D. Francesco avea fatto il testamento, e che ebbe tanta coscienza cauteriata nel far formare una deposizione falsa, non avesse potuto incontrar riparo a far lo stesso nel termine compilato circa la pretesa falsità di esso testamento? Essendosi intanto accapata tal informazione, l'Udienza Provinciale non incontrò riparo di dichiarare essa D. Vittoria erede *ab intestato* di esso D. Francesco *fol.* 27. *proc.* 1. *vol.*, e conseguentemente darle l'immessione

di

Digitized by Google

di tutti li beni ereditarj del medesimo; la quale già seguì per mezzo di un Subalterno, che fu dalla stessa Udienza spedito sulla faccia del luogo. Avuto tale preambolo, comparve essa D. Vittoria nel S. C. e domandò, che in forza del preambolo speditole dalla Udienza, tacendo, che le fosse stato spedito *ab intestato*, domandò, ripeto, essere mantenuta nel possesso, che in seguela di detto preambolo avea avuto dalla stessa Regia Udienza, non ostante, che il detto Mario Toscano pretendesse egli succedere in forza di un testamento nullo, che non potea meritare veruna esecuzione, fatto dal ridetto Duca D. Francesco *fol.* 7.

Si rifletta su tal domanda. Ella avea compilato il termine di esser morto l'anzidetto Duca *ab intestato nullo condito testamento*, e per l'opposto in questa supplica asserisce di esser morto con testamento, sebbene nullo, ed invalido.

Or siccome l'eredità di esso fu Duca ad istanza di Catarina Rocco combalia di esso erede Mario ritrovavasi dedotta nel S. C. Commessario Erasmo de Ponte, la decretazione, ch' ella ottenne dal Presidente d' allora Felice Ulloa, fu, che la causa si attitasse nella Ruota, ove risiedeva il Commessario; ma ella ebbe un altro Commessario in cambio del primo, che dovea attitare, che fu Antonio de Ponte *fol.* 11. *dict. proc.* Fra di tanto poi si legge un' istanza presso Erasmo di Ponte per parte di essa D. Vittoria, acciò le fosse confirmato il preambolo, ed il possesso de' beni suddetti. Egli fece varie monizioni per i fratelli interessati per intendere la provvidenza, che avesse data il S. C., dopo le quali deduse la riferita D. Vittoria li patenti vizj visibili, e le viziature, che si leggevano in detto testamento, senza dire altro, soggiungendo, che si trasmettesse a sue spese l' originale del medesimo *fol.* 33. *dict. proc.* Dal S. C. fu spiegata la provvidenza, che si avea riserbata il Commessario, ordinando, che la causa fosse rimasta nel S. C. presso lo stesso Commessario Erasmo de Ponte, e che per lo rimanente si moniffero le parti per intendere la provvidenza del S. C. *super hinc inde prætensis fol.* 34. fu replicato da Mario Toscano, ossia dal suo balio di non incontrare difficoltà circa la trasmissione dell' originale di detto testamento *fol.* 37., e ne fu ordinata la trasmissione dal Commessario. Furono date varie provvidenze su detta trasmissione; la quale seguì, nè occorre rammentare tutti li fatti circa tal vertenza, perchè non confacentino all' affare. E' però da notarsi, che dalla copia trasmessa si ravvisa, che Bernardino Cerella, e Notare Biase Lombardo come testimonj sottoscrissero detto testamento in cui

Digitized by Google

si soggiungono le seguenti parole: *Siegue immediatamente la sottoscrizione del testatore di quattro versi, come disse Notar Vit'Antonio Criteni essere di propria mano di detto Sig. Duca testatore, e la sottoscrizione di Bernardino Cerella, e di Not. Biase Lombardo fol.72.*

Non debbo però omettere, che a' 21. Aprile 1677. fu il testamento suddetto *ad formam originalis* trasmesso, ed a' 29. Maggio dell' istesso anno fu riconosciuto *fol.* 270, ed i Notari di questa Città ne fecero le loro fedi *dict. fol.* 270. Sicchè dunque il S. C. era pienamente informato della pretesa nullità di detto testamento tanto per le contraddizioni delle parti, quanto ancora per l'ispezione oculare di detto testamento *ad formam originalis* quì trasmesso, e da più Re-Regj Notaj riconosciuto, siccome dalla loro fede presentata negli atti; In detta fede l'anzidetti Notaj attestano essere il solito di legarsi e chiudersi il testamento nello stesso foglio con cui si è fatto, e non chiudersi in un' altro foglio separato, ove siavi vacuo, affinchè non si potesse praticare qualche frode scrivendosi altra cosa nel vacuo di detto foglio: attestarono altresì, che nel foglio ove fu chiuso il testamento non eravi scritta cosa veruna, siccome potea ravvisarsi ocularmente in detto testamento. Questo era il cardine della detta D. Vittoria, perchè ella asseverantemente credea di contenere questo testamento un vizio patente e visibile, per essere stato chiuso in un altro foglio. In questo stato di cose già il S. C. era pienamente informato dello stato della contesa, ed avea maturamente l'affare considerato; quindi dopo le cose anzidette incominciò a spiegare le provvidenze, le quali io le trascriverò, come cose necessarie all' assunto.

Die 4. Julii 1676. Neap. &c. Facto Verbo de præced. in S.R.C. per Militem U. J. D. Erasmum de Ponte Regium Consiliar. & causæ Commissarium: Visis comparitionibus fol. 38. *& fol.* 62. *& decreto S. C. desuper interposito: Per S. C. provisum est quod M. C. Vicariæ consignet copiam præambuli, & illius fidem expediti in beneficium Marii Toscani Mandatoriccio.; Verum non consignetur possessio bonorum hereditariorum nisi prævia obligatione facienda per viam expromissionis penes acta S.C. de non alienando bona hereditaria tam mobilia, quam se moventia, & stabilia, & de restituendo fructus ad omnem ordinem ejusdem S. C., sive &c. fol.* 76. *d. Proc.*

Questo decreto fu fatto a' 4. Luglio 1676., e la ricognizione del testamento trasmesso qui in Napoli fu a' 27. Maggio, siccome

Digitized by Google

come dalla fede che fanno i Notaj, onde il S. C. come poc' anzi ho additato, era pienamente informato dell' asserto vizio visibile contro del medesimo opposto per parte di detta D. Vittoria.

Il decreto della Vicaria fu interposto in beneficio di D. Mario Toscano dichiarato erede dalla medesima di esso fu Duca colle condizioni però, e vincoli contenuti nel testamento ne' beni burgensatici, riservandosi essa Vicaria la provvidenza per li beni feudali *fol.* 530.

Notificato il riferito decreto del S. C. a D. Vittoria, ella ne portò le nullità in numero di sei. La prima, che non si potea dare esecuzione al suddetto testamento stipulato da detto Criteni; la seconda, che si dovea trasmettere l'originale del medesimo; giacchè così avea ordinato il S. C. riserbandosi di aggiungervi a queste, altre nullità; le quali poi furono aggiunte cioè: la quarta, che esso D. Mario non dovea riputarsi legittimo contradittore; la quinta, che in forza del fedecommesso di Gio: Michele Mandaroriccio dovea ella essere immessa nel possesso de' suddetti beni controvertiti; la sesta, che pendente il giudizio della falsità non potea darsi la via esecutiva a detto testamento; la settima, che ritrovandosi essa D. Vittoria in possesso di detti beni in forza dell' additato fedecommesso dovea essa esser mantenuta anche *jure retentionis*; l' undecima, che io trascrivo perchè molto necessaria al mio assunto, è la seguente; *Undecima nullitas est, quia decretum hoc est contra scripturas publicas in actis productas, ex quibus constat testatorem heredem instituisse Bartolum de Blasio filium Comparentis. Quod evidentissime probatur ex publicis testimoniis coram Notarum celebratis a testibus testamentariis fol.* 90. *dict. Proc.*

Furono monite le parti per intender la provvidenza che si dovea dare circa la discussione di dette nullità, la quale provvidenza fu la seguente: *Die* 19. *Decembris* 1676. *Neap. &c. Facto Verbo &c. Per S. R. C. declaratum est nullitates non obstare, & proinde depositum liberetur Regiæ Curiæ & pro ea mag. a Secretis, & visa supplicatione fol.* 241. *infra quatuor dies audiantur partes tam respectu fideicommissi relicti per qu. D. Michaelem Mandatoriccio, quam aliorum hinc inde prætensorum, non impedita interim executione decreti lati per S. C. sub die* 4. *Julii præsentis anni, ac alterius præsenti die ut supra prolati in beneficium Marii Toscano Mandatoriccio respecta bonorum burgensaticorum, respectu vero bonorum Feudalium*

M.

M. C. Vicariæ processus ad confectionem præambuli, verùm non consignat copiam, neque fidem inconsulto S. C. seu Domino Causæ Commissario fol. 248.

Notificato detto decreto ad essa D. Vittoria, ne fu portata dalla suddetta la restituzione *in integrum*, replicando il vizio visibile del medesimo testamento ed il fedecommesso additato *fol.* 277. A 25. Luglio 1677. la suddetta restituzione *in integrum* fu decisa con due aggiunti Stefano Padilla, e Fulvio Caracciolo nel modo che siegue: *Per S. C. declaratum est non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni, ac visis nullitatibus de novo propositis, illas non obstare, & depositum liberetur in beneficium Regiæ Curiæ, ac visa alia supplicatione fol* 257., *terminus alias datus vigore decreti S. C. sub die* 19. *Decembris* 1676. *curras, etiam respectu deductorum in dicta supplicatione, & proinde decreta S. C. interposita in beneficium Marii Toscano debitæ executioni demandentur fol.* 278, *ar.*

In forza de' suddetti decreti fu immesso il suddetto Mario Toscano nel possesso di tutti li beni ereditarj allodiali di esso fu Duca D. Francesco testatore, e l'atto del possesso colla liquidazione di detti beni sta presso gli atti di detta eredità, giacchè non rimaneva ad essa D. Vittoria altro rimedio, per potere impedire l'esecuzione delli decreti predetti interposti a beneficio di esso Mario. Il valore di detti stabili allodiali fu valutato per la summa di ducati 100mila siccome rilevasi dal dritto del *jus sententiæ* che fu pagato da detto D. Mario, come da' documenti autentici sistentino nel processo *fol.* 244. *ad fol.* 245. nelli quali anche si addita, che dovea essere il detto *jus sententiæ* nella summa di ducati 1500. Quindi non avendo D. Vittoria altro dippiù da poter opporre avverso di detto testamento; pensò contraddirlo per altra via, cioè con un termine ordinario in cui provarsi la suppositione e falsità del medesimo, onde si provide di alcune fedi ultronee de' testimonj testamentarj, e di altri, che reputo necessario, esaminarle. Le fedi suddette furono fatte per atto pubblico, delle quali se n' è presentata copia presso gli atti *fol.* 82. I testimonj furono, Pietro Rapani della Città di Rossano, Antonio Teutonico della Città di Taverna, Reverendo D. Marcello di Stasio Arciprete di Calopezzati, Reverendo D. Marc' Antonio Russo Vicario Foraneo della medesima, Gaetano di Aversa di detta Terra; F. Michele Scaglione dell' Ordine de' Minimi, F. Antonio Calopezzati Riformato; Giuseppe Mont' albano della medesima. Li suddetti altro non depongono, se non che ritrovandosi nella

Digitized by Google

nella Terra di Calopezzati D. Giuſeppe Sambiaſe, e propriamente nel Caſtello di eſſo Duca, aveſſe domandato il medeſimo, chi avea iſtituito erede nel ſuo teſtamento che già avea fatto: che egli riſpoſe, di avere iſtituito erede col medeſimo Bartolillo; che eſſo Sambiaſe aveſſe replicato dubitarne, e di aver detto teſtatore riſpoſto, che poi l'avrebbe veduto, *d. fol.* 82. Le quali fedi furono preſentate colle nullità portate da detta fu D. Vittoria. Le medeſime eſſendo ſtate diſcuſſe e deciſe in contrario della ſteſſa, ſi pensò rintracciare altra via, per iſmentire la verità patente del teſtamento ſuddetto. E' notabile, che detti teſtimonj con detta fede non depoſero, che il ſuddetto teſtamento non foſſe ſtato letto dal teſtatore, lo depoſero poi, e l'aggiunſero ad altre fedi da loro fatte dopo il monitorio di ſcomunica. Il detto Sambiaſe proccurò detto monitorio a' 5. Luglio *1676.*, cioè a dire dopo che ſi deciſero le prime nullità a' 19. Decembre *1676.* ed avendo ſperimentato, che con quelle prime fedi niente avea potuto profittare, pensò fare aggiungere da' ſuddetti teſtimonj, che il teſtatore non aveſſe letto detto teſtamento, ſiccome ſi ravviſa da queste fedi in ſeguito del predetto monitorio *fol.* 194. Ma dette fedi portate prima della deciſione della reſtituzione *in integrum* nè tampoco li giovarono, perchè ſi decretò *non eſſe deferendum &c.* Quindi egli pensò avvalerſi del termine ordinario impartito con due decreti, l'uno nella diſcuſſione delle prime nullità, e l'altro nella diſcuſſione delle ſeconde; Io richiamando ad eſame detto termine compilato, ſtimo ciò fare con un capitolo ſeparato e diſtinto, ch' è il ſeguente.

Digitized by Google

C A P. I.

Riflessioni sull' invalidità del termine ordinario compilato dalla predetta D. Vittoria sulla pretesa falsità e supposizione del testamento del fu D. Francesco Mandatoriccio in beneficio del qu. D. Mario Toscano.

LA fa D. Vittoria Mandatoriccio avendo sperimentato la costanza del S. C. per la validità dell' additato testamento a fronte della ricognizione che fu fatta da otto Notari di questa Fedelissima Città sull' originale per lo preteso vizio visibile, e non ostantino tutte le additate fedi, di cui il S. C. suddetto non tenne conto veruno, abbandonò totalmente la causa relativamente alla pretesa insussistenza del testamento suddetto, e si appigliò agli antichi fedecommessi di sua Casa, e soprattutto a quello del fu Gio: Michele Mandatoriccio nella summa di duc. 80. m. dicendo che dedotti tali fedecommessi, non restava robe libera fu di cui si eseguisse la suddetta testamentaria disposizione di esso Duca. Questo fu il nuovo giudizio, su cui cadde il termine impartito; ma il dilei marito D. Giuseppe Sambiase si avvalse di detto termine, il quale fu impartito replico a dire, circa detti fedecommessi, per articolare, e pruovare la supposizione del predetto testamento; Quindi non si può tenere conto veruno di tal termine, se non che come una pruova estragiudiziaria, e che sia così, li fatti susseguenti chiari ed indubitati lo dimostrano.

Col primo decreto non fu impartito termine per la pretesa falsità di detto testamento, ma soltanto ordinossi alla G. C. di consignare la copia e fede del preambolo spedito a pro di esso D. Mario. Il termine che fu dato, impartito nella discussione delle nullità, e replicato nella discussione delle seconde; ov' egli sia caduto, dalle suppliche ed istanze di essa D. Vittoria si desume, menzionate ne' decreti medesimi.

La supplica di D. Vittoria menzionata nel suddetto decreto del S. C. *fol.* 248., ed esistente nel processo *fol.* 241. altro non contiene, se non che la deduzione del fedecommesso del fu Gio: Michele Mandatoriccio nella summa di duc. 80. m. Adunque il termine dato cadde sopra l'anzidetto fedecommesso: E' vero, che nel suddetto decreto si soggiunse, *binc inde prætensorum*, ma queste non può essere operativo, giacchè si reputa formola generale; quandochè s' intende dato il termine a

ciò

ciò che ſpecificamente ſi è domandato. E' vero altresì, ch' eraſi dedotta la falſità di detto teſtamento; ma ſi ravviſa, leggendoſi attentamente le carte, che l'additata D. Vittoria per falſità del teſtamento avea inteſo lo ſteſſo che il dilui vizio viſibile, ſopra cui il S. C. decretò con due decreti uniformi di non aver luogo.

Rimane l'eſame dell'altro termine impartito nella diſcuſſione delle ſeconde nullità. Nelle medeſime così ſi diſſe, *ac viſa ſupplicatione fol. 257. terminus alias datus vigore decreti S. C. ſub die 19. Decembris 1676. currat etiam reſpectu deductorum in dicta ſupplicatione*. Sicchè dunque per rilevarſi, ove ſia caduto detto termine, altro non rimane, ſe non che leggerſi quel tanto eraſi dedotto in detta ſupplica: E dalla medeſima altro non ſi deduce, ſe non che l'additato ſedecommeſſo di detto Gio: Michele nella riferita ſumma di duc. 80. m. *fol.259. dict. Proc.*: Nè abbiamo, che ſiaſi impartito altro termine circa la noſtra controverſia. Sicchè dunque ſi dovea ſu ~~di ciò il termine~~ compilare, ma il Sambiaſe ammettendo la compilazione del termine relativa a *detti* ſedecommeſſi per li quali ſi era impartito, ſtimò profittare dell' eſame teſtimoniale circa la falſità, e ſuppoſizione del predetto teſtamento.

E' vero replico a dire, ch' eraſi enuunciata la falſità dello ſteſſo, ma ognuno ſa, che l'attore nel ſuo libello per dar luogo alla difeſa del reo convenuto, deve chiaramente ſpiegare la ſua intenzione, ed il fatto per tutti li ſuoi eſtremi; onde non baſta il parlar generale, che induce oſcurità, eſſendo neceſſario, che lucidamente la ſua intenzione al giudice, ed al reo manifeſti. Ciò ſuppoſto ſiami lecito così argomentare. In qual luogo del proceſſo ha indicato la predetta D. Vittoria la ſuppoſizione del teſtamento praticata per manovra della ſu D. Catarina Rocco, con foggiare un teſtamento per un altro, cioè di ſupprimere il vero teſtamento fatto dal Duca in beneficio di Bartolo Sambiaſe, e conſegnare quello, in cui fu ſcritto erede detto D. Mario? E qual' è l'iſtanza, che ne ha formato, ove foſſe ſtato impartito il termine? Io attentamente ben tre volte ho letto il proceſſo carta per carta minutamente e non ho potuto ritrovare ſu ciò iſtanza veruna.

Lo deduſſe ella negli articoli di detto eſame, lo che a nulla potrà giovare. Imperciocchè biſognava, che detti articoli foſſero ſtati notificati a detto D. Mario, o alla dilui legitima perſona, acciocchè aveſſe potuto aver luogo a difenderſi. Ma i medeſimi non eſſendo ſtati notificati, e con ciò non eſſendoſi data occaſione

Digitized by Google

alcuna per potersi il reo convenuto difendere, non possono a niente giovare. Se dopo letto l'esame avesse potuto con un' altro esame, il reo difendersi sarebbe stata un' altra ispezione, ma quando egli avesse voluto fare altro esame, letto l'esame di detta D. Vittoria, da cui restava informato del tutto, non potea farlo, conseguentemente non si potea con un altro esame in contrario garantire. Che detti articoli non furono notificati, si può desumere dall' oculare ispezione del processo. Adunque si deve riputare detto termine come una pruova estragiudiziale, di cui non ne può tener conto il Tribunale. Tanto maggiormente che compilato, e publicato detto termine per parte di esso D. Mario, ne fu portata contro de' testimonj esaminati la repulsa; la quale li fu conceduta *fol.* 509. Il decreto fu notificato a detta D. Vittoria, ed il dilei Processo replicò di rivocarsi *contrario imperio*: ma non si legge nel processo sua istanza per la rivoca del decreto suddetto. E dal 1678. sino al 1681. tempo in cui fu fatta la controvertita transazione; nè per parte di esso fu D. Mario, nè per essa D. Vittoria si tirò la compilazione del termine domandato ed ottenuto della ripulsa, cosa che interessava alla medesima molto più di detto Mario; giacche egli stava nel pacifico e legitimo possesso di tutti li beni allodiali di esso testatore; Quindi qual conto si può tener di detto termine quando che è rimasta pendente la ripulsa de' suddetti testimonj.

Ma ancorchè la compilazione di detto termine fosse legittimamente seguita, pure a nulla le disposizioni de' testimonj valerebbero, avendo la divina Provvidenza disposto, che non ostante l'avvedutezza di esso S. Biase, dal detto degli stessi testimonj apparisse la falsità di quel che hanno deposto. Non può rintracciarsi argomento più sicuro circa la dimostrazione del fatto, se non che quando li testimonj tra loro medesimi si contraddicono, come sono i testimonj che han deposto sugli articoli presentati da essa D. Vittoria. Eglino prima ad istanza della medesima fecero le fedi in esecuzione del monitorio di scomunica presentate in processo per parte della medesima. Poi deposero ratificando dette fedi nel termine compilato. Ecco come incomincia il primo testamento Michele Scaglione, il dicui detto seguono tutti gli altri nelle fedi. *E dopo scritto senza esser quello letto nè dal Notaro, nè dal testatore, li fu dato dalla Signora D. Catarina Rocco moglie a firmare, con gran difficoltà potè quello sottoscrivere, nell' ultimo foglio entrò in detta Camera, il Signor D. Giuseppe S. Biase, che ragio-*

Digitized by Google

gionando con detto Signor Duca ſuo cognato, li diſſe aver laſciato al Signor D. Bartolillo ſuo figlio e nipote del qu. detto Signor Duca, padrone di ogni coſa; il detto Signor D. Giuſeppe riſpoſe, che avea inteſo il cantrario, e li ſoggiunſe, tanto è vero ciò, dico lo ritroverai, che però il detto Signor D. Giuſeppe ſi voltò verſo li circoſtanti, e diſſe che aveſſero inteſo quanto avea detto il Signor Duca, che poſſo certificare, che non ſola fu inteſo da me, ma da tutti li circoſtanti, e queſto è quanto poſſo rivelare in diſcarico del mio dovere &c. F. Michele Scaglione prima per mano = Biaſe Lombardi atteſta lo ſteſſo colle ſteſſe proprie parole di eſſo Scaglione = Carlo di Averſa parimenti rafferma lo ſteſſo = Marc'Antonio Ruſſo conteſta lo ſteſſo = Gio: Domenico Graziano è uniforme alli predetti = Parimenti Antonio Teotonico fa la ſteſſa fede colle ſteſſe parole degli altri = Pietro Rapani fa eco alli precedenti teſtimonj: Lo ſteſſo pratica Gaetano d'Averſa: Queſte fedi ſono eſiſtenti nel proceſſo dal foglio 194. a 197. Vediamo, come ſi foſſe poi nel termine compilato tale affare dalla cennata D. Vittoria regolato, per dar corpo alla preteſa falſità del teſtamento.

Tra li quarantatre articoli prodotti dalla medeſima vi è l'articolo 21. *fol.* 422. *a t. dict. Proc.* colle ſeguenti parole concepito. *Item vuol provare, come dopo arrivato il detto D. Giuſeppe in Cal pezzati, ed aſſiſtendo al letto di detto qu. Duca per il guſto che il medeſimo ne dimoſtrava, non potè la detta D. Catarina Rocco trovare miglior opportuno tempo di fare l'aſſerto e falſo teſtamento ſe non che nella detta notte nel dì 27. Gennaro 1676. quando detto D. Giuſeppe odierno Duca era andato a riposare in un altro quarto di detto caſtello, ed in detta ora mentre ſi faceva il teſtamento di ordine della detta Catarina Rocco furono ſerrate le porte del quarto, dove ſtava facendo detto teſtamento acciò non ne aveſſe potuto aver notizia eſſo D. Giuſeppe, quale eſſendoſi fatto da detta D. Catarina, ſi aprirono le porte, avendone dopo avuta la notizia detto D. Giuſeppe ſuo Marito, di eſſerſi fatto detto teſtamento ſenza che aveſſe notizia del che ſi contenea in eſſo, ma ſoſpettando del modo clandeſtino, e delle machine della detta D. Catarina, verſo le ſette ore in otto della notte tornò al quarto, e nella Camera, dove ſtava detto qu. Duca, il quale avendo eſſo D. Giuſeppe ſvegliato dal letargo, in che ſtava detto qu. Duca, il medeſimo li diſſe, averſi fatto teſtamento, ed aver laſciato Signore e padrone Bartolillo ſuo nipote, e perchè detto D. Giu-*

ſeppe marito di eſſa Articolante era inſoſpettito del modo, con che detta D. Catarina avea fatto fare detto teſtamento, dubitando di qualche inganno di detta D. Catarina, che non aveſſe fatto ſcrivere coſe contrarie alla volontà di detto Duca, per aſſicurarſene della verità, replicò a detto Duca, che non intendea così; al che replicò il medeſimo qu. Duca, tanto è vero, che lo troverai.

Posto in confronto il ſuddetto articolo colli teſtimonj che fecero le anzidette fedi, non ſi ravviſa ad evidenza più chiara della luce del Sole la loro contraddizione? Nelle fedi eglino conteſtarono, che D. Giuſeppe S. Biaſe ritrovoſſi preſente nel tempo che eſſo Duca fece il ſuo teſtamento, e propriamente nell' ultimo foglio del medeſimo; Nell' eſame poi corriſpettive al ſuddetto articolo 21. depoſero, che eſſo Duca, e per meglio dire la ſuddetta D. Catarina avea fatto fare al Duca detto teſtamento nel mentre che eſſo S. Biaſe era in un' altro quarto del caſtello, a cui ella fece ſerrare le porte, che dopo fatto e ſtipulato detto teſtamento le fe aprire. Io della depoſizione di coſtoro ne traſcrivo quella di Gaetano d' Averſa perchè tutte le altre a livello colle ſteſſe parole corriſpondono alla ſuddetta.

Super 21. articulo omiſſis reliquis de voluntate producendis int. &c. che eſſo teſtimonio ſapea per averlo veduto, che la ſera del medeſimo giorno che giunſe in queſta Terra il Signor D. Giuſeppe Sambiaſe dopo aver fatto collazione fu riportato a riposare in un quarto di detto caſtello, che verſo la mezza notte avendo la detta D. Catarina fatto ſerrare le porte del quarto del detto Duca, ſi fe il detto teſtamento come ho detto di ſopra: *per dubitare che non ſe fuſſe ſvegliato detto D. Giuſeppe & entrato in detta Camera, quale teſtamento finito ſubito fe aprire dette porte, & poco doppo vidde eſſo teſtimonio, che venne detto D. Giuſeppe, & entrato dentro la Camera del Duca lo domandò come ſe ſentiva, & perchè detto Duca ſtava voltato dall' altra parte fu aggiutato a voltare dalla parte, dove ſtava lo detto D. Giuſeppe, & le diſſe che l' havea fatto chiamare, & l' aveano detto che riposava, & che l' haveano fatto fare teſtamento: & che havea laſciato herede a D. Bartolillo ſuo figlio, & che inteſo dal detto D. Giuſeppe diſſe al detto Duca, che eſſo non era ſtato chiamato, perchè ſarebbe venuto ſubito; & diſſe anco al Duca, che eſſo havea inteſo, che detto teſtamento non era conſimile le diceva eſſo Duca, & lo Duca le diſſe tanto è, & così VS. troverà, il che inteſo dal detto D. Giuſeppe diſſe ad eſſo teſtimonio & altri che ſtavano*

in

in detta Camera che haveſſero ſentito bene quello che diceva eſſo Duca, & è la verità fol. 434. a ter.

Confrontata tale depoſizione e le altre corriſpondentino alla medeſima, e contropoſta alle additate fedi degli ſteſſi non ſi ravviſa, che coſtoro erano teſtimonj prezzolati da Sambiaſe, e diſpoſti a dire e ridire tutto e quanto veniva ſuggerito dal medeſimo D. Giuſeppe? E qual ſarà quel Giudice, che potrà tener conto del ſummentovato eſame, ch' è il fondamento su cui poggia l' erede di detta D. Vittoria? Ma non finiſcono quì le contraddizioni, giacchè ve ne ſono altre, le quali dimoſtrano la genuinità e verità del teſtamento ſuddetto.

Nel 16. articolo *fol.* 421. *a t.* per dare ad intendere eſſo Sambiaſe, che la ſuddetta D. Catarina era quella che diſpoſe il teſtamento di detto Duca ſuo marito, ave articolato, che ſcriveſſe Notar Antonio un legato di docati 300. in beneficio di Franceſco Durante, ſenza che aveſſe ciò inteſo il teſtatore, e che eſſo Durante ſi foſſe avvicinato al Duca, pregandolo di laſciare alla ſua figlia qualche competente ſumma per monacarſi; e che eſſo Duca l' aveſſe riſpoſto di non volerli laſciare altro, avendone laſciato ſoverchio, *con ſtracciare un bollettino di docati* 200. *che avea improntati in moneta di rame detto qu. Duca al detto Durante, fol.* 422. Come ciò può combinare cogli articoli prodotti da detto Sambiaſe? Che il Duca ſtava in tale cattivo ſtato, che per ſottoſcrivere il teſtamento avea egli dovuto eſſer ſollevato in mezzo al letto da due perſone tutto ſtordito, quando che egli dovè fare qualche movimento nel ritrovare il biglietto di Durante, e lacerarlo. E come ſi può dire di non aver letto il teſtamento, quando egli dichiarò non voler altro laſciare al Durante, quando col medeſimo teſtamento l' avea laſciato docati 200. E queſto legato, che dovea adempirſi dopo ſua morte, egli ſteſſo lo adempì in vita, lacerando detto biglietto per la ſteſſa ſumma di docati 200. che l' avea laſciato. Si ravviſa dunque, che il teſtatore non era nello ſtato di non poter leggere detto teſtamento, e ſe fu tanto accorto per lo Durante, quanto maggiormente dovea aver cura di accertarſi dell' erede che avea egli iſtituito; Ecco le parole di detto legato: *Item laſcio a Franceſco Durante li docati* 200. *preſtatili, e tutto il dippiù che forſe mi doveſſe per qualſivoglia cauſa*: E ſe D. Catarina Rocco ſuggerì al Notaro, che ſcriveſſe detto legato a pro del Durante di docati 200., è pruova troppo evidente, che ella ſapeſſe la vera e genuina volontà del teſtatore ſuo marito.

Digitized by Google

Sopra il 17. articolo esso Sambiase, che assistendo a lui il P. F. Michele di Luzzaro dell' ordine di S. Francesco di Paola, ed il P. F. Antonio Riformato, li persuasero di levarsi qualche scrupolo di roba di altri per persona certa, ed avendo egli ordinato al detto F. Antonio *acciò scrivesse detti scrupoli di restituzione a persone certe*, soggiunse il P. F. Vincenzo da Calopezzati il quale ad alta voce gridò al detto Duca, che non bisognava altra restituzione, mentre il legato di docati 5000. fatto a S. Domenico bastava a cavarlo dall' Inferno, *e così si pigliò quella carta, dov' erano incominciati a scrivere detti scrupoli, e lacerandola non permise, che si notassero detti scrupoli fol.* 422.

A detto articolo corrispondono a livello le deposizioni de' testimonj. Ciò m' induce a credere costantemente la verità, ed ingenuità di detta testamentaria disposizione di esso Duca per le seguenti considerazioni. I testimonj esaminati ad istanza del Sambiase anno deposto, che il testatore nel tempo che formò detto testamento ritrovavasi talmente preso dal male che l' uccise, che appena con istento sollevato da due persone potè sedere a letto, e con un coscino stentatamente sottoscrivere detto testamento. Come ciò può combinare colle deposizioni de' testimonj suddetti, atteso avendo il testatore incominciato a scrivere li scrupoli circa la riferita restituzione, non potea essere in quello stato che li testimonj hanno asserito? Secondo si ritrova nello stesso testamento lasciato il legato dello stabile detto l'Arso al Convento di S. Domenico di cui quantunque non ne additasse il testatore il valore, potea questo molto bene esser noto al P. Calopezzati. Onde ciò è una dimostrazione che il testatore avesse da se disposto e letto il testamento, altrimenti non avrebbe omesso la notizia de' scrupoli a persone certe che dovea fare in discarico di sua coscienza, o pure avrebbe replicato ad esso Padre, che ignorava detto legato. E se il suddetto legato l' avesse scritto esso P. F. Vincenzo come potea egli avere lo spirito di affirmarlo, quando che l' avrebbe potuto smentire il testatore colla lettura che gli avrebbe fatto di detto testamento. Raccogliendo io intanto le cose fin adesso allegate, cioè le prime fedi, le seconde fatte dopo il monitorio di scomunica, gli articoli nel termine prodotti, e le deposizioni de' testimonj alli medesimi a livello corrispondentino non incontro dubbio nel dire, che non D. Mario Toscano abbia dimostrata la verità di detto testamento, ma bensì il contraddittore D. Giuseppe Sambiase marito di essa D. Vittoria, il quale quantunque accorto permise però la Divina pro-

vi-

Digitized by Google

videnza, che non volendo, aveſſe laſciato tracce certe e ſicure per manifeſtare la verità del predetto teſtamento. Tutto ciò baſtar potrebbe per pruova del mio aſſunto, ma per vieppiù compruovarlo mi prendo la cura di conſiderare e riflettere detto teſtamento per rilevare, ſe egli ſi poteſſe almeno ſoſpettare di eſſere ſtato un riſultato delle manovre della fu D. Catarina Rocco.

CAP. II.

Con cui ſi eſamina il teſtamento ſuddetto.

IL fu D. Franceſco Mandatoriccio non ebbe unque mai volontà d' iſtituire erede il ſuo nipote D. Bartolo. Egli dacchè effettuì il matrimonio di ſua ſorella D. Vittoria col riferito D. Giuſeppe Sambiaſe, dimoſtrò baſtantemente l' indicato ſuo animo ad eſſi conjugi, giacchè ne' capitoli matrimoniali volle da ſua ſorella un ampia rinuncia di tutti li ſuoi beni allodiali e feudali anche a favore delli eſtranei, da convalidarſi detta rinuncia con Regio Aſſenſo impetrando. La medeſima fu fatta dalla predetta D. Vittoria e giurata, nè unque mai vivente eſſo Duca, fu tal rinuncia impugnata, anzicche ſu ratificata e nuovamente fatta a 10. Maggio 1666. per mano del Regio Notajo Franceſco Greco della Città di Roſſano, col conſenſo di ſuo marito *fol.* 385. *d. proc.* E' vero, che ſeguita la morte di eſſo Duca impugnolla, ma di tal rivoca non ſe ne può tener conto alcuno, ſtante che tutti li patti matrimoniali ſi reputano patti del matrimonio medeſimo, ed irrevocabili al pari dello ſteſſo. Ella ſi ravviſa di aver rinunciato anche la ſucceſſione feudale ad eſſo fratello dotante, ed alli dilui eredi anche eſtranei. E ſe non vi foſſe ſtato aſſenſo Regio, lo che io fin adeſſo l' ignoro, pure ella farebbe profittevole alli eredi del detto fu D. Mario, il quale era in terzo grado o in quarto al più ſucceſſore di eſſo Duca *in feudalibus*; ed allorchè ſi fa la rinuncia al feudale ad un altro ſucceſſore legittimo immediato, la rifiuta non ha biſogno di aſſenſo. Tolta da mezzo D. Vittoria, il legittimo ſucceſſore era eſſo Mario, giacchè non avea detto Duca altri ſucceſſori abili alla ſucceſſione de' Feudi. Ed in effetti tanto la Vicaria che il S.C. decretarono, che ſi ſpediſſe il preambolo per li feudi dopo che ſi foſſe legitimata la perſona che dovea per dritto a'medeſimi ſuccedere, la quale legitimazione pendente il giudizio dal 1676. ſino alla tranſazione col fu D. Mario Toſcano ſtipulata nel 1681. non

Digitized by Google

fu curata dal ſuddetto D. Giuſeppe Sambiaſe: Fatta la tranſazione furono in quella inchiuſi anche li feudi. Ecco dunque che nello ſteſſo atto de' capitoli matrimoniali additati palesò il ſuddetto Duca, che nutriva ſentimenti di avvalerſi di detta rinuncia per gli eredi eſtranei, ed un tal animo conſervollo ſino alla fine col teſtamento fatto in favore di eſſo Mario.

Ciò premeſſo ſi ricorre al miſerabile aſilo circa la manovra che ſi vuole di aver praticato l'additata D. Catarina Rocco per lo legato di ducati diecimila laſciatole da ſuo marito oltre le ſue doti, quando ella foſſe paſſata a matrimonio, ma ciò oltre di eſſere inſuſſiſtente, vieppiù accredita la verità di detto teſtamento.

Il teſtatore oltre li duc. 4000. dotali che avea pagato ad eſſa ſua germana D. Vittoria, laſcia alla medeſima duc. 6000. condizionati però da non poterli pretendere, qualora impugnaſſe il ſuo teſtamento, *ſtante la ſua rinuncia che egli addita eſſerſi fatta innanzi la matrice Chieſa di Calopezzati, eſiſtente la copia di detta rinuncia nel faſcicolo della Scrivania ricamata dentro lo ſtudio*. Se il ridetto teſtamento foſſe ſtato manovra della riferita D. Catarina, ci darebbe a credere, ch'ella foſſe ſtata in dubbio poſitivo, che detto teſtamento potea eſſer litigioſo, come fatto circa eſſa D. Vittoria, ed il dilui figlio Bartolo. Se foſſe ſtato iſtituito Bartolo erede ch'era il legittimo ed immediato ſucceſſore di eſſo Duca ne' feudi, non avrebbe potuto incontrare qualche dubbio o litigio. Come intanto può eſſer credibile, che per aſſicurare D. Catarina il ſuo legato, aveſſe omeſſo il teſtamento, che non potea incontrar litigio, con foggiarne un altro, ch'ella ſoſpettava di poter eſſer dubbio e litigioſo; lo che l'avvalora lo ſteſſo teſtatore in fine dello ſteſſo teſtamento colle parole ſeguenti, ſcritte di ſua propria mano, ſiccome l'atteſta Notar Criteni, ed un altro teſtimonio *ut cit. fol. 72. lit. A.* così: *Io Franceſco Mandatoriccio Duca di Croſia dichiaro, che quanto ſi contiene nel preſente teſtamento è la mia ultima volontà, e deſidero, che queſta ultima mia volontà ſia difeſa appreſſo la Corte dal Signor Conſigliere Franceſco Rocco, il Giudice ſuo figlio, e Signor Antonio Ravaſchiero = Io Bernardino Cerella ſon teſtimonio = Io Notar Biaſe Lombardo ſon preſente =* Le quali parole ci avvertiſcono il timore del teſtatore di poter inſorgere qualche litigio ſu detto teſtamento. E qual litigio poteavi naſcere, allorchè egli aveſſe iſtituito erede il nipote Bartolo?

Ma eſaminiamo più davvicino il ſuddetto teſtamento che ſi pretende

Digitized by Google

tende foggiato da detta D. Catarina. Il teſtatore nel medeſimo addita ed enuncia coſe che non poteano eſſere a notizia di detta D. Catarina. Il teſtatore nel medeſimo addita ed enuncia coſe che non poteano eſſere a notizia di detta D. Catarina. Come ella potea ſapere, che li duc. 4000. dotali erano ſtati pagati a D. Giuſeppe Sambiaſe con un conteggio avuto tra eſſo lui, ed il detto Duca dotante? come ſpiegoſſi il teſtatore nel legato fattole de' duc. 6000. così, *oltre duc. 4000. che l' ho promeſſo e conſignato per le ſue doti conforme appare per ricevute e bilancio di conti fra me, ed il Signor D. Giuſeppe Sambiaſe ſuo marito, ut in faſciculo della Scrivania ricamata dentro lo ſtudio*. E come replico a dire, potea ella ſapere, che la rinuncia era ſtata fatta dalla predetta D. Vittoria innanzi la Chieſa matrice di Calopezzati? Nel legato poi fatto al tutore per l'incomodo della tutela ſi pratica quella cautela, che all' intutto non potea ſaperla nè D. Catarina, nè il Notaro Biaſe Lombardo, nè F. Vincenzo il Domenicano, cioè a dire, che il legato laſciato dal teſtatore al tutore non s' imputi nel ſuo ſalario, qualora il teſtatore ciò non ſpieghi. Potea ſapere ciò eſſo Duca, il quale, come ha articolato Sambiaſe, era dottore, e molto verſato nella legale *ut artic. 24. fol. 423. a t.* così: *Item vuol' pruovare, come detto qu. Duca era uomo intelligente, e tenea nel ſuo ſtudio molti libri di legge, e fra gli altri Bulotta de feudis, quali leggeva in diverſe occaſioni*.

Ma ſi venga venendo da più vicino all' eſame del teſtamento ſuddetto. Egli iſtituiſce Mario Toſcano anche ne' Feudali, quando che Pompeo ſuo germano era il primogenito, ed è regolare, che il primogenito ſucceda ne' Feudi, come dunque il teſtatore praticò il contrario? La ragione ella è, che un' altro antenato chiamato anche Mario fu tutore di Teodoro Mandatoriccio, e venne in Napoli per la lite che eravi ſopra il feudo di Pietrapaula, che pericolava eſſo Pupillo di perdere, ſiccome dal documento che eſiſte nel proceſſo *fol.* e perciò egli memore di una ſiffatta gratitudine iſtituì ne' feudi erede eſſo Mario ſecondogenito, e non Pompeo ſuo germano primogenito. Dippiù ſoſtituì ſcambievolmente i medeſimi morendo uno ſenza figli, e volle che aſſumeſſe il ſuo cognome ſupprimendo il proprio. E qual intereſſe potea in ciò avere eſſa D. Catarina? Dippiù morendo ambedue ſenza figli, ſoſtituì loro la Caſa Santa dell' Annunciata, e replico a dire, non ſi ravviſa patentemente che la predetta diſpoſizione in tutta la ſua eſtenſione ci avvertiſce eſſere ſtata la propria volontà del teſtatore, giacchè

niun.

niun ſoſpetto può naſcere circa l' intereſſe che aveſſe potuto avervi eſſa D. Catarina nel foggiarlo. E tutti queſti fatti, e rifleſſioni unite inſieme, credo, che poſſano eſſere più che ſufficienti a perſuadere chicchesia circa l' indubitata fede, che preſtar debbesi alla verità del teſtamento ſuddetto.

CAP. III.

Con cui ſi dimoſtra la validità e legittimità del teſtamento del fu Duca di Croſia D. Franceſco Mandatoriccio fatto a pro del fu D. Mario Toſcano.

E' Regola troppo ſicura e ricevuta nel dritto, che quello il quale per ſe ha il teſtamento ſenza alcuno vizio viſibile, abbia a ſuo favore l' intenzione fondata in dritto per la validità dello ſteſſo, ed avendo per ſe, replicò a dire, l' aſſiſtenza della legge, le pruove debbono eſſere tanto lucide e chiare, per poter ciò ſmentire e contraddire, non altrimenti che la luce del Sole; e così certe ed indubitate, che non poſſa naſcere minimo ſoſpetto della loro legittimità. Io ho dimoſtrato ſulla narrativa, che li teſtimonj prodotti da D. Vittoria Sambiaſe qual Madre di Bartolo per le loro contraddizioni non meritano veruna fede; Ma ancorchè tali contraddizioni non vi occorreſſero, pure le loro depoſizioni fatte in termine compilato, a nulla potrebbero valere, giacchè lo ſteſſo Principale ne' ſuoi articoli ſi contraddice. Egli ha articolato, che il vero teſtamento foſſe ſtato quello ſtipolato da Notar Lombardi, e che eſſendoſi malizioſamente ſuppreſſo, ſi foſſe fatto poi comparire l' altro teſtamento *in ſcriptis* per mano di Notar Criteni. Se ciò foſſe ſtato vero, avrebbe dovuto il medeſimo produrre detto teſtamento fatto da eſſo Notar Lombardi, giacchè egli ſteſſo articola che foſſe rimaſto in potere di eſſo Notaro, lo che non avendo egli unque mai fatto, ricorre ad altro ſutterfugio, con dire, che nel teſtamento ſtipolato per eſſo Criteni ſiaſi cambiato il nome di Bartolo a quello di Mario per frode di detta Catarina Rocco; ma quì entra in un laberinto, da cui non potrà unque mai uſcire. Imperciocchè da per vero il teſtamento ſtipolato da eſſo Criteni, quantunque ſi voleſſe cambiato il nome dell' erede. E come potrebbe combinare coll' iſtituzione di Bartolo un ſiffatto teſtamento in cui all' erede ſi da il tutore, perchè pupillo, qual non era Bartolo figlio di detto Giuſeppe Sambiaſe vivente? E come ſi laſcia un legato

di

Digitized by Google

di docati 6000. all'additata D. Vittoria, purchè non impugnaſſe il dilui teſtamento, quando il dilui figlio era l'erede iſtituito ? Sono queſte contrarietà intolerabili, e che intender non ſi poſſono ſenza che il lettore ſi ſcomponga, come avverſe al ſenſo comune degli uomini. Il teſtamento fatto preſſo Lombardi è vero, ma è vero altresì, che il teſtatore nell' ultimo ſuo teſtamento caſſollo, e queſta caſſatura riputolla nulla eſſo Sambiaſe, perchè come rilevaſi dalle ſue iſtanze volea la lacerazione del medeſimo. Che il teſtatore abbia caſſato il teſtamento fatto pria per mano di Notar Lombardo, ſi ravviſa dal teſtamento fatto per Notar Criteni, con quelle parole, cioè: *Caſſans ec. omne aliud, & præcipue teſtamentum per ipſum conditum ex Lombardo. fol. 269.*

Inoltre il medeſimo Sambiaſe ave articolato *ſuper* 21. *&* 22. *fol.* 484. *e* 185. Che la fu D. Catarina Rocco fece licenziare per ordine del Governatore l'anzidetto Sambiaſe, e lo fece uſcire dal caſtello. Soggiunſe in detti articoli, che allora con gente armata fe guardare le camere di detto caſtello, e ſopratutto quella, ove ſtava a letto detto Duca. Ma di 20. teſtimonj e *più* che a ſua iſtanza ſi ſono eſaminati, a riſerba di tre, niuno de' medeſimi depone l'uſcita di detto Sambiaſe dal caſtello per ordine fattoli dal Governadore ad iſtanza di eſſa D. Catarina, e per la gente armata poſta nelle camere, nemmeno queſti tre, o alcuno de' 20. lo dice. Ma non so che coſa da tal fatto ancorche vero, ne potrebbe il Sambiaſe ricavare, giacchè tutti queſti fatti ancorchè veri, ſono fatti equivoci, che giovar non poſſono al Sambiaſe contro di colui che ha la intenzione fondata in dritto a ſuo vantaggio.

Se il teſtamento ſuddetto a pro di D. Mario foſſe ſtato, come per altro lo è, vero e genuino, che ripugnanza ſi potrebbe incontrare nel dire e credere, che D. Catarina Rocco ſapendo la vera volontà di ſuo marito, abbia adoperato tutti quelli mezzi, che la prudenza le ſuggeriva, per avere ella la ſua eſecuzione contro la prepotenza di eſſo Sambiaſe qual Barone che credevaſi dover eſſer di detti Feudi ? Sopra dunque un fatto equivoco come può poggiarſi il Sambiaſe in far credere, che il ſolo fatto anzidetto dimoſtri la falſità di detto teſtamento ? Ma egli è da conſiderarſi, ſe i teſtimonj teſtamentarj ed altri abbiano potuto deporre legitimamente in giudizio quello che han depoſto per iſmentire il teſtamento accennato.

I medeſimi erano vaſſalli di Sambiaſe, oſſia di ſua moglie, cui

ſu-

Digitized by Google

ſubito ſeguita la morte di eſſo Duca, fu data dalla Regia Udienza l' immeſſione in forza del termine ſommario compilato ad iſtanza di eſſa D. Vittoria, ſul falſo appoggio che l'additato Duca ſuo germano era morto ſenza figli *& ab inteſtato*.

Tutti li Prammatici e gl'Interpreti ſul commentario alla *Legge* 4. *C. de teſt. ib.* han raffermato, che li vaſſalli non poſſono far teſtimonianza a pro del Barone: Così ſcriſſe Bartolo colle parole che traſcrivo: *Teſtis debet eſſe remotus a gratia & timore hoc dicit*, nota, *quod dicit fidem religioni judiciariæ, & ſic fides eſt facienda Judici. Contra primum dicitur hic, quod teſtis debet eſſe remotus a gratia & timore. Quæro utrum amicus poſſit eſse teſtis pro amico? Et videtur quod non .... Secundo quæro, dicitur hic potentiæ, utrum ſubditus uni communitati poſſit eſse pro ea idoneus teſtis. Gloſ. in L. idonei ff. eod. tenet quod non. Oportet enim quod conditio teſtis ſit talis, quod poſſit præponere veritatem potentiæ, modo eſset poſſibile, quod perſona communitatis eſſet ita juſta, quod nollet quod diceret aliud, quam veritatem, tunc ſtatim putarem ſubditum admittendum. Ita intelligo quod probatur hic libere dicere ad veritatem. Sed ſi dominus eſset malus, putarem eum admittendum non eſse. Juſtus eſt enim metus tyranni, & cujuslibet, qui alteri præeſt ratione alicujus conditionis. Poteſt enim eſse terribilis, ut rector provinciæ. In dubio dicerem ſubditum non eſse admittendum.*

Nel tempo delle ſuddette teſtimonianze già il Sambiaſe come marito di detta D. Vittoria ritrovavaſi nel poſſeſſo de' feudi. Il Card. de Luca nel *diſc. 3. de jur. patr. num. 6.* per un padronato che ſi controvertiva contro del Barone, e per lo poſſeſſo che ſi dovea provare così ſcriſſe: *Duo autem erant objecta. Primo ſcilicet circa teſtium deſuper inductorum qualitatem ad probandum primum requiſitum immemorabilis, quod eſsent Vaſſalli, ideoque non idonei ad teſtificandum ad favorem proprii Domini, vel ſaltem non idonei, ſed in aliquo defectivi ex plene deductis per Farinaceum de teſtibus quæſt. 55. num. 212. Licet non deſint volentes eos eſse omnino repellendos ex collectis ab eorum Farinaceo num. 204.*

Afflitto nella ſua deciſione 304. eſamina molto a lungo una ſiffatta conteſa, arrecando le differenti e contrarie opinioni de' DD.; ed in fine conchiude, che il S. C. aveſſe deciſo, che poſſa il vaſſallo deporre a favore del Barone colle ſeguenti parole, colle

Digitized by Google

colle quali ne avvertisce la limitazione. *Quare fuit conclusum per totum Consil. nemine discrepante, quod vassallus pro domino potest esse testis etiam quod dominus in eum habeat merum & mixtum imperium, & juraverit fidelitatem, dummodo non probetur quod sit grandi amicitia conjunctus cum domino suo, vel non probetur, quod sit ejus familiaris, vel non probetur quod sit vilis persona, ut angarius, vel parangarius.* Quale sia stata la qualità de' testimonj esaminati, dalla lettura delle loro frodi, e delle loro deposizioni si ravvisa. I medesimi per la lor maggior parte erano domestici e familiari del Barone, e tanto affetti al Sambiase, che non incontrarono difficoltà a contraddirsi nell' esame testimoniale da quello che aveano attestato con fede giurata, siccome rilevar si può dalla narrativa de' fatti da me sopra esposti e narrati, e dalla ripulsa che per parte del detto fu D. Mario allora pupillo fu portata, quantunque fosse rimasta pendente per la transazione indi seguita.

CAP. IV.

Con cui si dimostra, che non possa pregiudicare alla validità del testamento la deposizione de' testimonj testamentarj, i quali dissero che il testatore non avesse letto il testamento.

E' pur troppo risaputa la *L. hac consultiss. C. de testam. ordin.* e quante volte quel che sta nella medesima prescritto dal testatore si praticasse, la dilui disposizione non può in conto veruno vacillare. Io non rapporto i requisiti e le solennità stabilite da detta legge, giacchè sono ad ognuno notissime. Tutti detti requisiti son relativi alla identità del testamento, cioè a dire che sempre questo reputar si dovesse valido, allorchè costasse della identità della scrittura e della volontà del testatore. Ben inteso però, che detta volontà dovesse esser fornita di quelle solennità o intrinseche, o estrinseche dalla suddetta legge prescritte ad oggetto, che si potesse accertare l' identità della scrittura ed escludersi qualunque frode: Quindi la forma del testamento *in scriptis* ella è, che il testatore lo sottoscriva, che v'intervengano sette testimonj, li quali lo chiudano co' loro suggelli, e colle loro sottoscrizioni; Che siano presenti ed in faccia del testatore, perchè tutto ciò compruova l' identità della scrittura.

Tra le solennità da detta Legge prescritte io non ritrovo, che li testimonj testamentarj dovessero accertarsi, se il testatore avesse

se letto o no il testamento e deponendo di non aver veduto, che l'avesse letto; possa al medesimo pregiudicare. Certamente che la sottoscrizione del testatore è tanto necessaria, giacchè mancando la medesima il testamento non può valere, e pure i testimonj testamentarj nelle loro sottoscrizioni non dicono di aver veduto sottoscrivere il testamento; ma semplicemente si sottoscrivono, giacchè per l'identità della scrittura basta, che il testatore la sottoscriva, e che riconosca esser sua volontà quella carta da esso lui sottoscritta, per credersi, che il tutto siasi legalmente praticato. Io su tal affare mi son proposto il metodo seguente praticare, dimostrando prima che non sia necessaria la lettura del testamento solenne nell'atto della chiosura da farsi dal testatore avanti li testimonj. Secondo che i testimonj testamentarj non possano deporre contro del testamento relativamente a quelle cose che si presumono adoperate per la legitimità dell'atto, perchè se ciò si ammettesse, ne avverrebbe, che da' testimonj dipenderebbe la esecuzione, o inesecuzione del testamento. Per dimostrare e comprovare tal mio assunto credo che possa bastare l'autorità di Afflitto con tre decisioni del S. C. che egli allega; e la decisione di Rovito 94. Il lodato Afflitto nella *dec. 69.* ci rapporta che il testamento di D. Catarina Carrafa, da' venienti *ab intestato* impugnavasi per li seguenti motivi, che io trascrivo: *Ea mortua oritur lis de viribus testamenti conditi per Dominam Catharinam inter Francischellum, & Scipionem. Francischellus dicit testamentum non valere ex pluribus. Primo quia illa suæ filiæ quando fecit assertum testamentum, non erat in suo sensu, & incipiebat mori. Secundo quia illud testamentum prætenditur, quod fuit testamentum in scriptis, & non fuit sugellatum in præsentia testatoris, sed in sala, absente testatrice, & per consequens non valet. Tertio, quia illud testamentum præsupponitur esse supposititicium attenta depositione Judicis ad contractus, qui dicit, quod certi testes fuerunt subscripti in testamento D. Catharinæ, qui non reperiuntur in testamento de quo agitur*: Su questi fatti come decise il S. C.? *FUIT VISUM OMNIBUS DOCTORIBUS DE S. C. QUOD ATTENTA FIDE NOTARII, ET JUDICIS, ET TESTIUM, QUI SUBSCRIPSERUNT TESTAMENTUM, QUOD DICTUM TESTAMENTUM SIT VALIDUM.* Riflettendosi su tal decisione, si ravvisa, che il testatore non avesse letto detto suo testamento, giacchè egli non fu suggellato in sua presenza, ma in un altra camera assente il testatore medesimo. In secondo luogo affirmavasi, che il testatore non era in retti sensi, perchè imminente l'ultimo momento di sua vita.

Digitized by Google

vita. In terzo luogo si allegava la dilui suppoſizione per l'atteſtato del giudice a contratti, che alcuni teſtimonj ſottoſcritti nel teſtamento, non ſi ritrovavano in quello deſcritti. E ciò non oſtante il S. C. ebbe per vero, che atteſa la fede del Notaro, del Giudice, e de' teſtimonj, ſi dovea riputare legitimo il ſuddetto teſtamento.

Più notabile è la deciſione 143. per lo teſtamento di Martino Marziale. Si voiea detto teſtamento nullo per li motivi ſeguenti che io traſcrivo ſecondo le proprie parole del lodato autore: *Et certe tale teſtamentum non poteſt valere ut teſtamentum inſcriptis propter multos defectus; Et primo, quia illud teſtamentum non fuit ſubſcriptum a teſtatore manu propria, quando teſtator ſcit ſcribere, prout ſciebat ipſe Martinus, & in teſtamento inſcriptis requiritur iſta ſolemnitas. Secundo probatum eſt quod dictus teſtator non tenuit dictum teſtamentum in manu ſua, nec dixit, quod illud erat ſuum teſtamentum, ſed Notarus prædictus tenebat in manibus ſuis certas chartas, quas extraxit a pectore ſuo, & interrogavit præfatum Martinum infirmum, ſi vellet illud eſſe ſuum teſtamentum, aliqui teſtes dicunt, quod Martinus reſpondit* Meſſer sì, *alii dicunt, quod dixit* Meſſer sì, *& per conſequens illud teſtamentum potuit eſſe ſuppoſitum a dicto Notaro & ideo tale teſtamentum non debet valere .... Quarto dictum teſtamentum non fuit ſcriptum & ſigillatum a teſtibus in præſentia teſtatoris, ſed in ſala extra Cameram, ubi jacebat in lecto teſtator; ut deponunt teſtes, quo caſu non valet teſtamentum. Quinto illud teſtamentum fuit factum eo tempore quo teſtator gravatus infirmitate non erat in recto ſenſu, ut deponebant certi teſtes, licet quidam alii teſtes aliter deponebant:* Prego il lettore di queſta mia ſcrittura a conſiderare e riflettere, ſe poſſa aver ſuſſiſtenza la depoſizione fatta da' teſtimonj teſtamentarj eſaminati ad iſtanza del Sambiaſe, che il Teſtatore in loro preſenza non abbia letto il teſtamento e che per conſeguenza ſi doveſſe riputar nullo, giacchè nell' additata deciſione ſi ravviſa, che il Teſtatore non aveſſe potuto leggere in preſenza de' teſtimonj detto ſuo teſtamento, e pur non pertanto un ſiffatto dubbio non fu oppoſto contro del cennato teſtamento dalla parte contraria, nè tampoco il S. C. n' ebbe conto, giacchè dallo ſteſſo fatto ſi dimoſtrava di non averlo potuto leggere il Teſtatore in quell'atto che ſi ſolennizzava. Ebbe il S. C. per vero detto teſtamento, non oſtante che dal Notaro non foſſe nemmeno ſtato dato nelle mani del Teſtatore; giudicò che tanto baſtava averlo il Teſtatore veduto, ed affermato, che era ſua volontà.

Nè

Nè ebbe conto della depoſizione de' teſtimonj che il Teſtatore non foſſe ſtato *tempore teſtamenti* di ſana mente. E' vero, che deciſe il S. C. nell' additata deciſione contro del teſtamento ſuddetto, ma per altri principj, li quali per altro compruovano il mio aſſunto, e ſono li ſeguenti che traſcrivo: *Ex quibus & multis circumſtantiis conſideratis fuit per omnes Dominos votatum, & poſtea ſententiatum, quod dictum teſtamentum non valet ut teſtamentum inſcriptis. Fuit deinde dubitatum, an ſaltem poſſet valere ut teſtamentum nuncupativum, & certe cum adpareat, quod dictus teſtator voluit teſtari in ſcriptis, & non nuncupative, quod adparet ex eo, quia voluit, quod voluntas ſua non eſſet nota teſtibus, & ſic adparet, quod voluit in ſcriptis teſtari &c. . . .*

Dalle quali parole ſi deſume, che abbia avuto il S. C. per vero l'additato teſtamento non oſtantino le oppoſizioni del Contraddittore, ma che non l'abbia riputato ſolenne per mancanza de' requiſiti della citata legge *hac conſultiſs.* e conſeguentemente legitimo, altrimenti non avrebbe potuto inſorgere il dubbio, ſe aveſſe potuto valere come teſtamento nuncupativo, non potendo aver luogo tal' ipoteſi, allorchè il teſtamento dell' incauto foſſe nullo per mancanza di volontà, o di forma *ſine qua non*, giacchè non ogni volontà ultima il Giudice eſegue, ſe non ha quelli requiſiti legali che ne dimoſtrino la di lei certezza.

Corriſponde alla ſuddetta deciſione quella di Rovito del *num.* 95. per lo teſtamento di Zenobia Cecinella, a cui ſi facevano molte ſuſſiſtenti per altro oppoſizioni, che ſono le ſeguenti le quali colle proprie parole traſcrivo. *Sic quidem ex teſtibus utriuſque partis reſultabat in facto, quod illud teſtamentum exhibitum pro ſolemni non fuerat ſcriptum, neque ſubſcriptum unico contextu coram teſtibus in actu illius ſtipulationis ſed aſſerebatur fuiſſe ſcriptum manu cujuſdam Virgilii Chiacchiari biduo ante ſtipulatum, & illo tunc fuiſſe ſubſcriptum manu Fratris Angeli de Galdo ob impedimentum teſtatricis non valentis ſcribere, & idem Frater Angelus illud retinuit penes ſe, & poſt duos dies accerſito Notario cum teſtibus ad ſtipulandum teſtamentum, idem Frater Angelus extraxit a ſuo manicono quamdam ſcripturam, aſſerens eſſe teſtamentum ut ſupra deſcriptum biduo ante, illamque conſignavit dictæ Zenobiæ, quæ ſuis manibus conſignavit Notario; Notarius illam ſtipulatus fuit, aſſerens eſſe teſtamentum ſcriptum, & ſubſcriptum de ordine illius. Et ſub tali aſſertione uti teſtamentum a Zenobia ordinatum fuit ſtipulatum, & a Notario clauſum, & a teſtibus, & a Notario ſubſcri-*

Digitized by Google

ſcriptum, & ſubſignatum. Ciò non oſtante il S. C. deciſe per la validità del detto teſtamento, ed il lodato autore n' ha conſervato alla poſterità la ragione colle parole che ſeguono nel num. 17. *Et tandem terret S. C. caſus relatus a Burgos de Pace de teſtamento cujuſdam ſtrenui militis, qui in extremis conſtitutus coram tabellione & teſtibus juſſit ejus famulæ, ut afferret ſibi ſcripturam ſui teſtamenti, quam recluſam habebat in ejus arca clauſa, ut illam publicaret, & famula prædicta attulit teſtamentum a conſanguineo ipſius famulæ ſubſcriptum, in quo erant inſtituti filii illegitimi teſtatoris ab eadem famula ſuſcepti, in pleriſque Baroniis & redditibus, illamque ſcripturam ſic ad ipſum aſportatam non tamen lectam, nec apertam declaravit velle eſſe ſuum teſtamentum coram tabellione & teſtibus*. Il S. C. volle che una ſiffatta controverſia ſi tranſigeſſe tra le parti per un arbitramento. Il laudo fu promulgato, e col medeſimo fu deciſa la validità del teſtamento, relativamente però alli beni allodiali.

Ma per venire da più vicino alli termini preciſi della controverſia, ſtimò pregio dell'opra arrecare l'autorità del dotto Criſtineo nelle ſue deciſioni, ove tratta detto articolo, e conchiude nella *deciſ.* 305. che fuſſe valido il teſtamento, quantunque non l'aveſſe il teſtatore letto in preſenza de' teſtimonj, eccone le individuali parole nel *num.* 3. del ſommario. *Judicatum fuit valere teſtamentum etſi non fuerit prælectum, ſed ſolum oſtenſum*, e corriſpondono le ſeguenti parole. *Ideoque judicatum fuit in ſuprema Curia Melphienſi valere teſtamentum, etſi ejuſdem ſcripturæ teſtatori non fuerit prælecta, ſed ſolum oſtenſa. Ita Gulielmus de Bened. in capitulo Raimut. in verb. in extrem. num.* 37.

Ma mi ſi replicherà, che la preteſa falſità del teſtamento non ſi reſtringe ſoltanto alla pruova teſtimoniale di non aver letto il teſtatore innanzi a' teſtimonj detto ſuo teſtamento; ma ſi eſtende ancora agli atti praticati da eſſa D. Catarina in far uſcire dal caſtello il Sambiaſe, con far chiudere le porte delle camere del detto caſtello per quella notte che ivi ſi trattenne il diviſato Sambiaſe. Ma replico a dire, che detti fatti ſono equivoci, giacchè non ſi è dimoſtrato con chiara e lucida pruova, che abbiano avuto l'unico oggetto per foggiare detta D. Catarina il diviſato teſtamento: onde per altro fine hanno potuto praticarſi, e quindi reputar ſi debbono atti equivoci e non univoci. Si ſoggiunge che eſſa D. Catarina tenea detto teſtamento in ſuo potere, che lo diede poi al P. F. Vincenzo di Calopezzati, e che queſti conſignolla al Notar Lombardi, che lo portò in Caſa del Du-

ca

ca quando era moribondo, e dettollo al Notar Criteni ſtipulatore di detto teſtamento leggendolo a voce baſſa, affinchè non fuſſe inteſo da' teſtimonj, e nè tampoco da detto Duca.

Ma un ſiffatto dubio facilmente ſi ſcioglie per le deciſioni da me ſopra traſcritte, dalle quali ſi ravviſa che li teſtamenti ſcritti molte volte o ſi ritrovano preſſo lo ſteſſo teſtatore, o preſſo altri, a cui egli l'avea conſegnati per conſervarli, e preſentarli nell' occorrenza che ſi doveano ſtipulare. Anzi Paolo di Caſtro ſul commentario alla *Leg. hac conſultiſſ.* vuole, che il teſtamento *in ſcriptis* ſi faccia prima con iſcrittura privata ſcritta o dalla mano del teſtatore, o d'altra perſona, colle parole che ſeguono. *Imo quod redigatur in ſcripturam privatam manu teſtatoris, vel alterius privatæ perſonæ, etiam ſervi. Secundo quod illa ſupraſcripta claudetur, & non oſtendatur teſtibus. Advertendum tamen quod hoc non eſt de ſubſtantia, quia etiam ſi ſcirent, non vitiaretur. Dubium tamen erat, an vitiaretur eo quod ignorent, & dicitur quod non, nec ideo infirmari.* Ecco dunque come non ſi può arguire per falſo il ſuddetto teſtamento dall'eſſer ſtato ſcritto prima, che legittimamente ſi ſtipulaſſe dal Notaro, nè tampoco perchè li teſtimonj non aveſſero potuto intendere quel tanto che il Lombardi dettava all' additato Criteni; Imperciocchè a tal oggetto ſi fa il teſtamento chiuſo, acciocchè non ſi ſapeſſe la diſpoſizione, ſe non che dal teſtatore ſoltanto, nè è neceſſario, che lo ſcriva il Notaro baſtando, che da eſſo medeſimo foſſe ſoſcritto *Rot. deciſ.* 43. *num.* 17. *p.* 13. *Recent.* Do fine a queſto capo con pregare il lettore a riflettere ſugli effetti che ſi producono dalla ſottoſcrizione del teſtamento medeſimo, ad oggetto che dalla ſottoſcrizione ne naſce e deriva l'approvazione fatta dal teſtatore dell' intiero ſuo teſtamento, e l' invincibile pruova della ſua identità. Paſſo quindi ad eſaminarlo relativamente alli teſtimonj teſtamentarj.

CAP.

Digitized by Google

CAP. V.

Ove si dimostra non doversi aver ragione dell' esame de' testimonj, e delle loro deposizioni contro del testamento.

TRoppo pericoloso sarebbe ammettersi la deposizione de' testimonj contro del testamento ove eglino sono intervenuti, ed hanno sottoscritto. Imperciocchè molto pericolarebbero i testamenti quantevolte i testimonj testamentarj potrebbero contro de' medesimi deporre. Questo articolo più volte è stato trattato ed esaminato nella Ruota Romana, e sopratutto nelle *Recen. decis. 96. num. 18. p. 13. decis. 149. num. 22. p. 16. decis. 96. num. 35. p. 8.* Nelle quali si leggono le massime seguenti, che trascrivo colle stesse parole: *Testes solum admittuntur regulariter ad declaranda verba testamenti, quando sunt dubia & ambigua: hinc duo testes testamentarii dicentes se fuisse præsentes confectioni testamenti, bene probant testamentum fuisse factum*, e nella decisione 52. *num. 9. p. 13.* così: *testes, qui audierunt, & subscripserunt stipulationem testamenti, negare non possunt, testatorem ore proprio nominasse heredem.* E' vero che quì parlasi del testamento nuncupativo, ma molto bene posso io argomentare, che, se i testimonj testamentarj non possono deporre, che non siasi nominato l'erede nel testamento nuncupativo, nel quale la pubblicazione dell'erede è necessaria, perchè forma l'essenza del detto testamento; così al pari maggiormente non possono deporre, che il testatore non abbia letto il capitolo del testamento chiuso relativamente all' istituzione dell' erede, giacchè tale lettura per le cose da me sopra additate non è necessaria, bastando che il testatore riconosca l'identità della scrittura colla sottoscrizione che ne fa, con cui viene compruovato l'intero suo testamento, e che perciò sempre si presume la verità del testamento, e conseguentemente essersi praticate tutte quelle solennità, le quali conducono alla validità del testamento. E nella *decis. 395. num. 3. p. 17. Neque testes se subscribentes possunt emittere contrariam depositionem etiam juratam, immo præsumptio stat pro testamento, quamvis testis aliquis audiverit tantum unam literam heredis, licet non audiverit cognomen ipsius heredis*, e quest' altre che soggiunge l'istessa Ruota, *testis autem se subscribens testamento videtur se vidisse quæcumque dicta & gesta fuere pro validitate testamenti dec. 581. num. 33. p. 4. r. 3. & ita censetur disponere, ita ut neque nocere valeat, ubi contrarium deponeret.* Io do fine a questa mia allegazione coll' autorità del Cardinal de Lu-

Digitized by Google

ca nel ſuo *diſc.* 39. *de teſtam.*, e del de Marinis nella ſua *Reſol.* 225. *tom.* 2. Il lodato autore ſcriſſe il citato diſcorſo per lo teſtamento di Gio: Vicnot, contro del quale ſi oppoſero li eredi *ab inteſtato*, e nel giudizio fecero le pruove nella compilazione del termine, che ella nel tempo di detto teſtamento era furioſa. *Primo*, egli ſcriſſe, *aliquorum teſtium teſtamentariorum, ac etiam aliorum depoſitiones ſuper ſtatu omnino frænetico teſtatoris, quem propterea fortiter ligatum in cubiculo teneri oportuit, ex iis quæ cæteris relatis habentur ſuper hujuſmodi teſtamentorum invaliditate ob mentis infirmitatem*; e tra l'altre coſe, che egli deduſſe vi fu, che li teſtimonj teſtamentarj, che ſi ſono ſottoſcritti non poſſino deporre contro del teſtamento, colle parole ſeguenti: *ac ulterius, cum ſupra deductis ac pluries in præcedentibus, teſtes ſubſcribendo adprobare dicantur ea quæ per Notarium geſta ſunt, ita contrarium aſſerendo, contrarii dicendi ſunt, propriam turpitudinem allegantes*, ſoggiunge, che ſoltanto li teſtimonj teſtamentarj poſſono pruovare contro del Notajo ſtipulante, con queſte parole: *ut non prohibeantur teſtes teſtamentarii Notarium convincere de falſitate, atque probare contrarium ejus, quod in ſcripto reperitur.* Ma è conveniente, che io ſpieghi l'aſſioma, che niuno può allegare la propria turpitudine, lo che è applicabile al caſo noſtro. Imperciocchè qualora foſſe neceſſario, che i teſtimonj teſtamentarj vedeſſero di aver letto il Teſtatore il nome dell'erede, non poſſono coſtoro ſottoſcrivere il teſtamento, nell'atto che vi ravviſano una mancanza che avrebbe potuto arguire la ſua nullità, ed all'incontro con aver ſottoſcritto ſi deſume a pro di eſſo teſtamento che tutte le ſolennità preſcritte dalla legge oſſervate ſi foſſero. E rapporta il lodato Autore, che la Ruota Rom. aveſſe deciſo per la validità del detto teſtamento ſenza tener conto della depoſizione de' teſtimonj teſtamentarj.

Il de Marinis ſopra allegato rapporta lo ſteſſo caſo, in cui con teſtimonj eraſi pruovato, che il Teſtatore nel tempo del ſuo teſtamento non era in retti ſenſi, e non oſtante che ſi foſſe il termine compilato, ed i teſtimonj eſaminati foſſero ſtati conteſti, le loro depoſizioni però non meritarono retta veruna preſſo li Giudici, ed il lodato Autore non tenendone veruno conto, ſi rivolſe a dimoſtrare, che il Teſtatore in tempo della ſua teſtamentaria diſpoſizione era di retti ſenſi non con teſtimonj in contrario deponenti, ma dalla lettura del teſtamento, e da altri fatti, dalli quali ſi ravviſava la ſua ſana mente. Conſideroſſi, che

pru-

Digitized by Google

prudentemente era ſtato fatto detto teſtamento e che colui avea ſana mente.

Il teſtamento del fu Duca di Croſia D. Franceſco Mandatorizzi è un teſtamento corriſpondente alla ſua volontà, dacchè collocò la ſua ſorella in matrimonio col fu D. Giuſeppe Sambiaſe, per la rinuncia che ne volle da D. Vittoria di tutti li ſuoi beni allodiali e feudali anche a favore degli eſtranei, da convalidarſi con Regio Aſſenſo per li feudali, la quale ben due volte fu fatta, e ratificata, anche allora quando ella paſsò in caſa del ſuo marito: onde avendo fatto uſo della ſua libertà, ci fa ravviſare, che non abbia avuto volontà unque mai d'iſtituire erede eſſa D. Vittoria, e ſuoi figli, lo che corriſponde a livello a detta ſua prima volontà nell'aver voluto ricevere ed ottenere l'additata rinuncia della riferita D. Vittoria.

Tutte queſte coſe fin ora eſaminate m'inducono a credere fermamente la verità e legitimità del teſtamento del fu Duca Mandatoriccio. E qualora taluno v'incontraſſe dubio, chi non ſa la maſſima trita nella polvere del foro, che nel dubio ſi giudica piuttoſto a pro del teſtamento che contro del medeſimo?

Napoli 5. Agoſto 1796.

Giuſeppe Toſcano.

Digitized by Google

SOMMARIO DE' FATTI.

NEll'anno 1676. a 19. Gennaro D. Franceſco Mandatorizzo Duca di Croſia chiuſe il ſuo ſolenne teſtamento *in ſcriptis*, con cui annullò tutti i precedenti, e ſpecialmente quello fatto per mano di Notar Lombardo. Tal teſtamento chiuſo, e ſuggellato fu aperto, e pubblicato ſeguita la ſua morte a 20. dello ſteſſo meſe di Gennaro con avere tutti i teſtimonj legittimamente, e con atto ſolenne i loro ſuggelli riconoſciuto.

Appena pubblicato detto teſtamento D. Vittoria Mandatorizzi avuta la notizia della morte del fratello Duca recatale da ſuo marito con corriere a poſta, comparve in Regia Udienza, e chieſe interporſi a di lei favore decreto di preambolo per eſſere dichiarata erede di eſſo Duca ſuo germano fratello *ab inteſtato*, ſull'aſſertiva ch'egli era morto ſenza veruna teſtamentaria diſpoſizione, e ſenza figli, per cui ella come unica ſorella germana dovea ſuccedere tanto ne' burgenſatici, che ne'feudali. La Regia Udienza ordinò prenderſi ſommario informo, e nel corſo dello ſteſſo furono prodotte le depoſizioni di due teſtimonj uno chiamato Marco-Lorenzo Liotta di Croſia, e l'altro di nome Franceſco Corrado abitante ancora in Croſia perchè era barricello *fol.* 18. Entrambi depoſero che D. Franceſco Mandatorizzi era morto *ab inteſtato*, e ſenza figli. In viſta di cotali depoſizioni la Regia Udienza dichiarò D. Vittoria erede *ab inteſtato* di D. Franceſco *fol.* 27. *proc.* 1. *vol.*, e le diè il poſſeſſo de' beni ereditarj del medeſimo per mezzo di un ſubalterno.

Ottenuto tal preambolo D. Vittoria comparve nel S. C. e domandò confermarſi a di lei favore il preambolo, e poſſeſſo avuto dalla Provinciale Udienza, non oſtante che D. Mario Toſcano pretendea di ſuccedere in vigor di un teſtamento nullo, che (a ſuo avviſo) non dovea meritare eſecuzione, *fol.* 7. *d. proc.*

Or ſiccome l'eredità di eſſo fu Duca ad iſtanza di D. Caterina Rocco balia di D. Mario ſi trovava dedotta nel S. C. Commeſſario Eraſmo de Ponte, ella ottenne che la cauſa ſi attitaſſe nella Ruota, ove riſiedeva il Commeſſario, e fu deſtinato Antonio de Ponte. In ſeguito però continuò a procedere Eraſmo de Ponte, innanzi a chi comparve D. Vittoria chiedendo eſſere mantenuta nel poſſeſſo, *fol.* 11. *& ſeq. d. vol.* Si fecero varie monizioni, e ſiccome ſi ſpacciava per parte di D. Vittoria, che nel teſtamento del Duca ſi ravviſavano molte viziature viſibili, quindi per chiarirſi di ciò ſoggiunſe traſmetterſi l'origi-

Digitized by Google

ginale *fol.* 33. *d. proc.* Dal S.C. si spiegò la providenza che si avea riserbata il Commessario, ordinando che la causa fusse rimasta in esso S. C. presso lo stesso Commessario Erasmo de Ponte, e risguardo al dippiù ordinò monirsi le parti per le providenze da darsi *super hinc inde prætensis fol.* 34. Il Tutore di D. Mario con sua replica disse non incontrar egli difficoltà circa la trasmissione dell'originale del testamento *fol.* 37., e 'l Commessario ne ordinò la trasmissione. Dalla copia a forma di originale si ravvisa che nel divisato testamento Bernardino Cerella, e Notar Biase Lombardo sottoscrissero detto testamento, e lo attesta Notar Criteni nella copia *in actis fol.* 72.

Trasmesso il testamento a forma di originale fu riconosciuto *ut fol.* 270., ed i Notari di questa Città ne fecero le loro fedi *d. fol.* In detta fede gli anzidetti Notari attestano essere il solito di legarsi, e chiudersi il testamento nello stesso foglio in cui si è fatto, e non già in foglio separato, ove siavi vacuo; attestarono altresì, che nel foglio ove fu chiuso il testamento non eravi scritta cosa veruna, come oculatmente da quello si ravvisava. Esaminate però bene le cose suddette, informato pienamente il S. C. di tutte le circostanze dell'affare se il seguente decreto che trascrivo: *Die 4. Julii 1676. Neapoli = Facto verbo de præced. in S. R. C. per Militem U. J. D. Erasmum de Ponte Regium Consiliarium, & Causæ Commissarium = Visis comparitionibus fol.* 38. *& fol.* 62. *& decreto S. C. desuper interposito = Per S. C. provisum est quod M. C. V. consignet copiam præambuli, & illius fidem expediti in beneficium Marii Toscano Mandatoricci, verum non consignetur possessio bonorum hereditariorum nisi prævia obligatione facienda per viam expromissionis penes acta S. R. C. de non alienando bona hereditaria tam mobilia, quam semoventia, & stabilia, & de restituendo fructus ad omnem ordinem ejusdem S. C. sive &c. fol.* 76. *d. proc.*

Notificato il suddetto decreto a D. Vittoria, ella ne produsse le nullità al numero di sei. Si assunse in una di esse, che pendente il giudizio di falsità non potea darsi la via esecutiva al testamento, ed in un altra che ritrovandosi ella in possesso de' beni del Duca dovea *jure retentionis* essere mantenuta nel possesso in vigor di antichi fedecommessi, a cui disse essere invitata.

Dopo varie monizioni circa la discussione di dette nullità il S.C. a 19. Decembre 1676. fe il seguente decreto *fol.* 248. *Facto verbo &c. Per S. R. C. declaratum est nullitates non obstare, & proinde depositum libereretur Regiæ Curiæ, & pro ea mag.*

a

a Secretis, & visa supplicatione fol. 241. infra quatuor dies audiantur partes tam respectu fideicommissi relicti per qu. Michaelem Mandatoricci, quam aliorum binc inde prætensorum non impedita interim executione decreti lati per S. C. sub die 4. Julii præsentis anni, ac alterius præsenti die ut supra prolatis in beneficium D. Marii Toscano Mandatorizzi, respectu bonorum burgensaticorum, respectu vero bonorum Feudalium M. C. V. procedat ad confectionem præambuli, verum non consignet copiam neque fidem inconsulto S. C., seu Domino causæ Commissario fol. 248.

La restituzione *in integrum* anche si volle sperimentare, la quale fu con due Ministri aggiunti decisa così = *Die 25. Julii 1677. Neapoli. Per S. C. declaratum est non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni, ac visis nullitatibus de novo propositis illas non obstare & depositum liberetur in beneficium Regiæ Curiæ, ac visa alia supplicatione fol. 257. terminus alias datus vigore decreti S. C. sub die 19. Decembris 1676. currat etiam respectu deductorum in dicta supplicatione, & proinde decreta S. C. interposita in beneficium Marii Toscano debitæ executioni demandentur fol. 278. &c.*

In vigor de' divisati decreti sempre uniformi, e costanti D. Mario fu immesso nel possesso di tutti li beni allodiali ereditarj del fu Duca D. Francesco testatore. Il valore di detti stabili allodiali fu valutato per la summa di duc. 100. mila siccome rilevasi dal *jus sententiæ*, che fu tassato, e pagato da D. Mario, come da' documenti autentici *in actis fol.* 244. *ad* 245. aggiungendosi che molto più avrebbe dovuto tassarsi.

Non avendo D. Vittoria altro da contraporre avverso del suddetto testamento pensò contraddirlo per altra via, cioè col termine ordinario per pruovare la suppositione, e falsità del medesimo, onde si provide di alcune fedi ultronee de' testimonj testamentarj, e di altri. Le medesime erano state prodotte antecedentemente a forma di atto pubblico *in actis fol.* 82. Colle suddette fedi si attestava che ritrovandosi nella Terra di Calopezzati D. Giuseppe Sambiase, e propriamente nel Castello di esso Duca avesse domandato il medesimo, chi avea istituito erede nel suo testamento che già avea fatto, e ch'egli rispose, che avea istituito erede col medesimo Bartolillo; e che esso Sambiase avesse replicato dubitarne, e di avere il Testatore risposto, che poi l'avrebbe veduto *d. fol.* 82. I suddetti testimonj niente aggiunsero che il suddetto testamento non fusse stato letto dal Testatore; lo deposero poi, e l'aggiunsero ad altre fedi da loro fatte dopo il monitorio di Scomunica. Il

detto

Digitized by Google

detto Sambiasi procurò detto monitorio a' 5. Luglio 1676., cioè a dire dopo che si decisero le prime nullità, ed avendo sperimentato che con quelle prime fedi niente avea potuto profittare, pensò fare aggiungere da' suddetti testimonj, che il Testatore non avesse letto detto testamento, siccome si ravvisa dalle fedi in seguito del predetto monitorio *fol.* 194, ma dette fedi molto meno giovarono per la decisione del rimedio della restituzione *in integrum*, perchè si decretò *non esse deferendum &c.* Quindi pensò il Sambiase avvalersi del termine ordinario impartito con due decreti l'uno nella discussione delle prime nullità, e l'altro nella discussione delle seconde. E da riflettersi però che il termine impartito non cadde su la pretesa falsità del testamento, giacchè questo non fu mai formalmente dedotto, ma il divisato termine cadde sul dedotto nelle suppliche *fol.* 241. *e* 259. nelle quali altro non si deduce da D. Vittoria se non che la chiamata a dilei favore nel fedecommesso di duc. 80. mila eretto dal su Gio: Michele Mandatoriccio. Ma D. Giuseppe Sambiasi si valse di detto termine per la pruova della sognata falsità e supposizione del testamento del Duca D. Francesco producendo gl'articoli a tuttocciò diretti, e producendo altresì le deposizioni di molti testimonj, ma fattasi la pubblicata D.Mario domandò la ripulsa contro i testimonj esaminati, che li venne accordata *ut fol.* 509. Nè l'affare si tirò più innanzi. Qual fede si deve prestare alle voci, ed alle deposizioni de' testimonj prodotti per parte del Sambiasi si è analizzato nel capitolo primo della scrittura stampata.

Quivi si è dimostrata la scambievole loro contradizione. Imperciocchè nelle fedi tutte con giuramento attestano, che il Sambiase giunse nel Castello dove era il testatore, e portatosi nella di lui Camera ritrovò che allora si suggellava il testamento nell'ultimo foglio (*fol.* 194. *ad* 197.) all'incontro tutto all'opposto depongono nel termine compilato, cioè a dire che essendo andato a dormire in un altro quarto esso Sambiase, la D. Caterina Rocco fe ferrare tutte le camere verso la mezzanotte, e che allora fece stipulare e chiudere detto testamento *fol.* 422. *a t. d. proc.*, *&* 434. *a t. d. proc.*

Si è cercato d'inorpellare la verità di detto testamento facendo deponere da' testimonj che era tanto l'infermo Duca gravato dal morbo che appena potè sofcrivere il detto testamento, per dedurne la conseguenza che non avesse potuto leggere nè tampoco il nome dell'erede, locchè si smentisce, e dagli articoli dello stesso Sambiase, e da' testimonj medesimi testamentarj, giacchè si è articolato, e deposto, e nelle fedi, e nell'esame,

che

Digitized by Google

che ad istanza del Monaco P.F.Michele di Luzzarese domandato se avesse qualche scrupolo di restituzione esso Duca per persone certe s'incominciò a scrivere il foglio dettandolo detto Duca, e che sopravvenuto poi il P. F. Vincenzo da Calopezzati, questo lacerossi, stantechè avea lasciati duc. 5. mila al Monastero di S. Domenico, ove era figlio detto F. Vincenzo *fol.* 422. ; e dippiù si è articolato, e deposto che importunato il Testatore da Francesco Durante per monacare una sua figlia, il Testatore impazientossi e disse di averli lasciato nel testamento duc. 200. dal medesimo dovutili, e che a tal oggetto ritrovò il Testatore il suo chirografo, e glielo restituì, onde egli non era in quello stato in cui il Sambiase, e i testimonj hanno deposto, che ritrovavasi *fol.* 421. *a t.*

La volontà del Testatore di non lasciare erede a Bartolo si palesò dall'aver voluta la rinuncia di sua sorella per i beni feudali, ed allodiali convalidata da Regio Assenso da valersene anche a favore di estranei, e detta rinunzia così fu fatta, e stipulata, e indi anche ratificata *fol.* 385. *d. proc.* Questa è quella volontà poi, che egli manifestò col suddetto suo testamento, e conservolla fino alla sua morte.

VA 1
1524370

Digitized by Google